Sentenza del 28/02/2018 n. 4602 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Intitolazione:
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tariffa di igiene ambientale (TIA) - Comunicazione di variazione dei redditi in diminuzione a quanto dichiarato - Effetti automatici - Esclusione - Art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Applicabilità - Fondamento.

Massima:

In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), le comunicazioni aventi ad oggetto variazioni che comportano il pagamento di una tariffa inferiore, sia se correlate a sopravvenienze sia se derivanti da errori contenuti nella precedente dichiarazione, hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione delle stesse da parte dell'interessato, al fine di consentire all'ente impositore di verificarne il fondamento ai sensi dell'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile in ragione del rapporto di sostanziale continuità tra la TARSU e la TIA.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Testo:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

p. 1. La Ristorante XXXX s.r.l. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 35/17/12 dell'8 marzo 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale dalla SA S.p.A. - incaricata della riscossione dal Comune di Lucca - per il pagamento della TIA relativamente al secondo trimestre 2004.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - ancorchè la società contribuente avesse comunicato all'ente gestore, il 28 gennaio 2006, la riduzione della superficie occupata (da 822 a 497 m2), tale comunicazione non potesse influire retroattivamente sull'annualità dedotta in cartella, basata sulla superficie precedentemente dichiarata dalla società; - questa soluzione trovasse fondamento negli artt. 14 e 25 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 179/02 (secondo i quali la variazione in riduzione delle condizioni di applicabilità della tariffa prendeva effetto dal giorno successivo a quello della sua comunicazione), a loro volta conformi al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 5, ed all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

Resiste con controricorso la Sistema Ambiente spa.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso la società lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione o falsa applicazione della normativa di riferimento (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49; artt. 14 e 25 Reg. Com. n. 179 del 2002; art. 23 Cost.). Per avere la commissione tributaria regionale escluso l'efficacia retroattiva della comunicazione di riduzione della superficie tassabile ai fini Tia: sulla base di una norma (non più vigente) concernente la Tarsu; in assenza del dichiarato orientamento interpretativo di legittimità; in contrasto con il principio comunitario del "chi inquina paga". Inoltre, la commissione tributaria regionale non aveva considerato che le citate disposizioni del Regolamento comunale sì riferivano alle variazioni sopravvenute dei presupposti di applicabilità della TIA mentre, nel caso in questione, si trattava della diversa ipotesi di rettifica dell'originaria denuncia, in quanto errata.

Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), mancanza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Per non avere la commissione tributaria regionale spiegato le ragioni per cui la Sistema Ambiente spa avesse correttamente applicato la tariffa in questione sulla base della pregressa dichiarazione da essa presentata il 23 febbraio 2004, invece che della successiva dichiarazione in variazione; tanto più che essa contribuente aveva dimostrato che, fin dall'inizio, l'esatta superficie tassabile era quella di metri quadrati 497 e non 822.

p. 3. I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati.

La commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto che la presente fattispecie trovasse disciplina nel citato Regolamento n. 179/02 emanato in materia dal Comune di Lucca, secondo cui: - Art. 14, comma 4: "Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa hanno comunque effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione da parte dell'interessato"; art. 25 comma 2: "Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto, ai sensi del precedente art. 14, comma 4, dal giorno della loro comunicazione al gestore".

La finalità di questa disciplina è quella - da un lato - di fare salvo il diritto del contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione delle condizioni di applicabilità della tariffa precedentemente emerse; e - dall'altro - di escludere che tale comunicazione possa esplicare efficacia retroattiva.

Se il primo scopo della disciplina regolamentare risponde al principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale nei dati di scienza, e non di natura volitivo - negoziale, in essa contenuti, la seconda finalità è conforme all'esigenza di indurre il contribuente alla sollecita presentazione della comunicazione di variazione e, al contempo, di preservare all'ente impositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sulla base dell'attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata.

Va osservato che la disciplina regolamentare in esame si pone in linea con quanto stabilito, in sede di normativa speciale, dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 5, (vigente ratione temporis), secondo cui: "Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi

sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo".

Si tratta di esclusione legale di efficacia retroattiva delle variazioni aventi ad oggetto, tra l'altro, proprio la riduzione di superficie imponibile ai fini della fiscalità ambientale.

La disposizione all'ultimo citata ha trovato applicazione giurisprudenziale nella sentenza Cass. n. 15867/04, secondo cui: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poichè la stessa, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma secondo del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici e tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima".

La circostanza che tale norma abbia riguardo alla Tarsu, non ne esclude la rilevanza interpretativa anche con riferimento alla Tia; non solo perchè espressiva di una finalità pratica comune all'imposizione ambientale in quanto tale - connotata dall'esigenza non di ricostruire documentalmente un patrimonio ovvero un movimento di affari, quanto di accertare, in una data annualità, l'effettiva e materiale detenzione/occupazione di superfici produttive di rifiuti - ma anche perchè relativa ad un tributo (appunto la Tarsu) nei cui confronti la Tia si pone in rapporto di sostanziale continuità, per natura e caratteri distintivi: v. Cass. SSUU 23114/15 e SSUU 26268/16, secondo cui la TIA "non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (...)".

Ora, su tali presupposti normativi, si deve ritenere che la disciplina regolamentare sulla base della quale la commissione tributaria regionale ha risolto il caso sia stata correttamente applicata: sia nella riferibilità di essa, stante la comunanza di ratio, tanto alle variazioni sopravvenute quanto a quelle indotte da un errore nella dichiarazione precedente; sia nell'esatta applicazione del principio comunitario del "chi inquina paga". Principio, quest'ultimo, suscettibile di venir meno proprio nell'ipotesi (sostenuta dalla società ricorrente) in cui si consentisse alla dichiarazione di riduzione di esplicare effetto anche con riguardo ad annualità pregresse, in ordine alle quali non sarebbe più possibile alcun controllo di debenza da parte dell'ente impositore (preclusione tanto più evidente in un caso come quello di specie, nel quale la comunicazione di riduzione di superficie ha avuto riguardo al dato formale della asserita pregressa "non abitabilità" di una porzione di locali, in quanto già dedotta in istanze di rilascio di concessione edilizia in sanatoria che solo successivamente sono risultate prive di esito).

Quanto finora osservato dà altresì ragione dell'infondatezza, in particolare, del secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Ciò perchè, una volta correttamente adottata la su riportata interpretazione della disciplina legale e regolamentare di riferimento, non assumeva più alcuna rilevanza pratica accertare in concreto (e, conseguentemente, darne

adeguata motivazione) se la società contribuente avesse in effetti dimostrato - oppure no - la minor superficie tassabile nell'annualità dedotta in cartella.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico della società ricorrente, con compensazione di quelle dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;

- pone a carico della parte ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida in Euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 7 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza